

# TRIBUNALE DI CUNEO

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 442 c.p.c. di

MARTINO Renato, nato a Prazzo (CN) in data 26/08/46, res. in Fraz. San Lorenzo, 104 – Peve-ragno (CN), cf MRTRNT46M26H011I, rappresentato e difeso per procura in calce al presente ricorso dagli Avv.ti Michele IACOVIELLO e Silvia SANTILLI del Foro di Torino, ed elettiva-mente domiciliato presso lo Studio dell' Avv. Roberto PIGNATTA in Saluzzo, c.so Roma 14,

*ricorrente*

*contro*

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presiden-te Pro – tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, P. Iva 02121151001

*convenuta*

*nonché contro*

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA RE-GIONALE EUROPEA SPA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, corr. in via Roma, 13 CUNEO – iscrizione albo Covip 1626/sezione I

*convenuta*

**Oggetto:** Incostituzionalità del blocco della perequazione automatica della pensione per il 2008

\*\*\*\*\*

Ill.mo Sig. Giudice,

il ricorrente nella presente causa richiede il riconoscimento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per il corrente anno 2008, eccependo la illegittimità costituzionale dell' **art. 1, comma 19, della legge L. 24-12-2007 n. 247** (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301) che così recita:

*“19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.*

Tale blocco della perequazione automatica, a differenza di quanto disposto per il 1998 (dall' art. 59, comma 13, della legge 449/1997) pare estendersi altresì alle pensioni integrative, e fra queste a quella percepita dal ricorrente, e a cui si fa riferimento nella presente causa.

La norma suddetta viene censurata di incostituzionalità con il presente ricorso, nel quale si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, previa valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Tratteremo sia della questione della pensione integrativa (in cui la illegittimità è ancora più evidente), sia di quella della previdenza obbligatoria.

A tal fine si espone quanto segue in

**FATTO**

che si offre di provare per documenti, interrogatorio formale e testi.

1. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Cuneo, il rapporto di lavoro è poi “*passato*” ex art. 2112 cod. civ. alla Banca Regionale Europea e si è concluso in data 30/11/98;
2. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità presso l’INPS nonché al trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo convenuto come previsto dallo Statuto dello stesso;
3. La pensione percepita dal ricorrente ha pacificamente natura integrativa privata, essendo sorta per atto di autonomia privata, anziché per legge o altro atto autoritativo;
4. In sintesi lo Statuto del Fondo Pensioni – frutto di contrattazione e di concessioni bilaterali fra le parti sociali - prevede il diritto del lavoratore ad un trattamento previdenziale complessivo, determinato in base all’ ultimo stipendio;
5. Da tale trattamento complessivo viene decurtato quanto percepito dall’ Inps, e il Fondo garantisce la integrazione necessaria al raggiungimento dell’ ammontare garantito dallo Statuto;
6. La pensione integrativa del ricorrente, una volta calcolata all’ atto del collocamento a riposo, doveva essere poi perequata in relazione al costo della vita;
7. Nel 2008 il ricorrente ha subito il blocco della perequazione automatica, sia sulla pensione Inps che su quella integrativa;
8. Più precisamente il ricorrente ha percepito una pensione complessiva al 31/12/2007 così determinata:

a)	Inps:	€ 3.401,41
b)	integrativa	€ 959,65
c)	totale	€ 4.361,06
9. I due importi suddetti vengono considerati cumulativamente ai fini della perequazione automatica, in forza dell’ art. 34 della L. 23-12-1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.);
10. Il suddetto blocco si riferisce alle pensioni di importo complessivo superiore ad € **3.539,72**;

Si espongono sul punto le seguenti considerazioni in

## ***DIRITTO***

Articoleremo il presente ricorso in due parti: la prima sulla pensione “pubblica”, la seconda sulla pensione integrativa.

In ciascuna delle due parti tratteremo prima dei principi costituzionali e poi della normativa emanata, fino a quella attuale.

### **A. LA PENSIONE PUBBLICA**

#### **A.1. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

La Corte Costituzionale ha da tempo tracciato i principi guida in tema di costituzionalità della perequazione automatica delle pensioni.

##### **La sentenza n. 349 del 1985**

Già nell' importante sentenza 12 dicembre 1985, n° 349, pur respingendo la questione sollevata, la Corte ha formulato alcune fondamentali precisazioni:

Il sacrificio dei pensionati di cui alla legge 41/78 era costituzionalmente legittimo poiché, si legge, *"risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali", [...] e "la disciplina denunciata è stata in vigore solo per alcuni anni, sicchè questo carattere temporaneo e contingente esclude, a parere della Corte, la fondatezza della censura suddetta"*.

Occorre quindi il verificarsi di due condizioni per la legittimità della disciplina derogatrice delle norme del regime speciale:

- 1) la transitorietà della disciplina;
- 2) la esistenza di meccanismi compensativi della normativa.

Ancora la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n° 173/86, ha avuto modo di precisare che i *"mezzi adeguati alle esigenze di vita da assicurare non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito e alla posizione raggiunta"*.

##### **La sentenza 23 gennaio 2004 , n. 30**

Non solo in questa ormai antica presa di posizione, ma anche in epoca assai recente, la Corte Costituzionale ha ribadito e precisato questi principi, sia pur bilanciandoli con le esigenze della collettività.

Si legge nella più recente sentenza in materia che l' intervento di adeguamento delle pensioni *"[...] appare tanto più necessaria in presenza di un significativo allungamento della vita dei cittadini, e del conseguente prolungamento del periodo nel quale è anzitutto il tratta-*

*mento pensionistico ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al pensionato e ai suoi familiari (pur senza escludere la necessità di forme di assistenza sociale e sanitaria pienamente adeguate).*

*In questo contesto, è particolarmente importante che siano individuate le modalità per garantire effettivamente che il trattamento pensionistico sia adeguato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta (si vedano, in particolare, le sentenze n. 409 del 1995; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988).*

*Mentre non esiste un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, l'individuazione di meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni è riservata alla valutazione discrezionale del legislatore, operata sulla base di un "ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti (...), compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991; nello stesso senso, cfr. ordinanza n. 531 del 2002; sentenze n. 457 del 1998 e n. 226 del 1993), ma con il limite, comunque, di assicurare "la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del 1998).*

*Questa Corte ha peraltro affermato che l'eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti - ove siano comparabili i relativi profili professionali - può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenza n. 409 del 1995; n. 226 del 1993).*

#### **Le considerazioni della Cassazione sulla giurisprudenza costituzionale**

Questa difesa non ignora che spesso la Corte Costituzionale ha disatteso le eccezioni di costituzionalità su specifiche norme in materia, ma vuole richiamare l'attenzione del Giudicante su due punti fondamentali:

1. l'aggravarsi della situazione normativa al 2008, al di là di quanto consentito al legislatore sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale;
2. la inapplicabilità alla pensione integrativa del potere discrezionale del legislatore di tutelare le esigenze di pubblico bilancio.

All'epoca della vigenza di quelle norme "convalidate" dalla Corte Costituzionale il sistema normativo non si era ancora così pesantemente evoluto fino al blocco del 2008 qui denunciato.

Le pronunzie suddette si riferiscono a norme di legge che all'epoca ancora non avevano inciso così gravemente sul diritto costituzionalmente tutelato del pensionato alla "adeguatezza" della pensione (diritto pacificamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale).

Non abbiamo alcuna difficoltà a richiamare proprio una sentenza sfavorevole al pensionato, poiché in realtà dalla chiara enunciazione dei principi applicabili sul punto emerge la insostenibilità della situazione venutasi a creare dal 2008.

Si legge infatti in **Cass 9 agosto 2003, n. 12055**, che pure respinse la questione di costituzionalità sia dell'art. 11 d.lgs. n. 503 del 1992 sia dell'art. 21 l. n. 730 del 1983:

*"La mancata costituzionalizzazione, per il tramite del canone di necessaria adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38, comma 2, Cost., della piena ed integrale perequazione automatica implica però un diverso correttivo perché una perequazione solo parziale, se protratta nel tempo, fa inevitabilmente arretrare il trattamento pensionistico al di sotto della soglia di adeguatezza. E questo correttivo si rinviene nella giurisprudenza costituzionale innanzi tutto laddove nella già citata sentenza n. 42-93 si esclude che i trattamenti pensionistici possano essere "cristallizzati" (ossia prolungatamente bloccati in cifra); ma soprattutto laddove si prefigura - nella evenienza che l'andamento delle retribuzioni pervenga a discostarsi dalle pensioni al di là di un "ragionevole rapporto di corrispondenza" - il possibile insorgere di una questione di costituzionalità (sotto il profilo della lesione del principio di adeguatezza) in relazione alla "mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo fra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni".*

*Quindi è vero che non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale, ma occorre pur sempre che vi sia "una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni" (sent. n. 226 del 1993); ossia sussiste "la necessità di un raccordo tra dinamica retributiva e dinamica pensionistica non nel senso di un costante o periodico allineamento delle pensioni alle retribuzioni, ma nel senso che il verificarsi di una evenienza siffatta (irragionevole scostamento anziché ragionevole corrispondenza) è indice sintomatico - in mancanza di una sostanziale modifica della prestazione lavorativa - della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione ad "assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa" (ancora sent. n. 226 del 1993). Il progressivo allargarsi di questa "forbice" (tra pensioni e retribuzioni) è poi esaltato nel caso di radicale ristrutturazione del sistema retributivo del personale in servizio, quale quello preso in considerazione dalla citata sentenza n. 501 del 1988 (cfr. anche sent. n. 1 del 1991).*

## A.2 L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Muovendo da questo orientamento della Corte Costituzionale, occorre prendere atto che in tema di perequazione automatica vi sono stati pesanti interventi normativi che non solo hanno assunto carattere non transitorio ed anzi definitivo, ma neppure sono stati (dal 1990) *compensati* in alcun modo.

Accanto agli interventi normativi di mera *riduzione* della perequazione, vi sono stati altri interventi di vero e proprio *blocco*, che per di più non hanno limitato i loro effetti ai soli anni di durata del blocco, ma continuano a produrre i loro effetti ancora oggi, ed anche per il futuro (fino alle prossime pensioni spettanti ai superstiti).

Ancora più inspiegabile è il blocco di pensioni “private” quali quelle integrative, senza alcun vantaggio per la collettività e con evidente regalo elargito ad una parte privata (quella debitrice).

### Gli interventi riduttivi

Come noto dal 1° gennaio di ogni anno l'importo delle pensioni viene perequato all'aumentato costo della vita.

Il meccanismo di perequazione tuttora vigente è quello introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (finanziaria 1984) <sup>(1)</sup>.

All'epoca la perequazione operava ogni trimestre (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio).

Con l'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986) <sup>(2)</sup>, la cadenza trimestrale è divenuta semestrale.

Con l'art. 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato) <sup>(3)</sup>, la cadenza è divenuta annuale.

---

1 ) Con il citato articolo 21 della legge n. 730/83 è stato disposto che “*gli aumenti della pensione (...) sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente*” e che “*la percentuale [di aumento] si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento*”.

2 ) “*gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno*” confermando, nel contempo, che “*tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente*” e che “*la percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento*”.

Oltre al “solo adeguamento al costo vita” stabilito dal comma 1 dell’articolo 11 del DLgs n. 503/1992, il successivo comma 2 dello stesso articolo 11 dispone che *“Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”*.

Infine, con l’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), è stata abrogata la dinamica salariale <sup>(4)</sup>.

Pertanto, dopo la legge n. 724/94, la perequazione automatica dell’importo delle pensioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’incremento del costo della vita registrato tra il penultimo e l’ultimo anno precedenti, senza aggancio alla dinamica dei salari.

Le pensioni integrative hanno invece mantenuto l’aggancio ai salari fino alla abrogazione avvenuta con l’art. 59, comma 4, della legge 449/97.

### **I blocchi temporanei.**

Negli anni 1998, 1999 e 2000 sono stati adottati provvedimenti di blocco della perequazione automatica, escludendo anche per il futuro il recupero di quanto bloccato.

Con il comma 13 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998), è stato stabilito che : *“a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni:*

- è applicato nella misura del 30 per cento (anziché del 75 per cento) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo”

Per le pensioni d’importo mensile superiore a lire 3.481.550 non era quindi dovuta la perequazione automatica.

### **Le riliquidazioni “compensative” fino al 1990**

In epoca passata questi interventi limitativi furono compensati, anche se parzialmente e tardivamente, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, da varie leggi sulle cosiddette pensioni d’annata:

---

3 ) *“con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno”*.

4 ) *“gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno”*.

- L. 140/85: art. 5 per le pensioni INPS e art. 10 per i “Fondi Speciali”;
- L. 544/88: art. 3 (pensioni INPS) e art. 4 (Fondi Speciali);
- L. 59/91.
- Art. 21, L. 67/88 sullo sfondamento dei tetti pensionistici;
- D.P.C.M. 16/12/89 sulla rivalutazione dei tetti pensionistici.

### La situazione successiva al 1990

Da questo panorama normativo, lungo ma neppure completo (non sono stati infatti menzionati i vari interventi sui prelievi per contributo di solidarietà) si ricava facilmente la seguente conclusione.

Dal 1990 non è stato emanato alcun provvedimento compensativo e per di più gli interventi limitativi si sono fatti sempre più pesanti, a fronte invece del fondamentale insegnamento della Corte Costituzionale secondo cui gli interventi limitativi dovevano essere da un lato contenuti nel tempo e dall'altro compensati.

Nei settori in cui non vi è stato l'intervento compensativo, la Corte Costituzionale è intervenuta, con sentenza dichiarativa di incostituzionalità, sia per i magistrati (C. Cost. 5/5/88, n° 501) che per i dirigenti statali (C. Cost. 9/1/91, n° 1), ripristinando l'aggancio al pari grado in servizio.

Il blocco del 1998 è stato “salvato” dalla Corte Costituzionale, che nel confermare la legittimità del comma 13 (ordinanza 17/7/2001, n. 256), ne ha precisato la ratio, “*Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore stabilire la misura e le variazioni dei trattamenti di quiescenza, bilanciando l'interesse dei beneficiari con le esigenze finanziarie dello Stato*”. (Murgia c. Min. int. e altro Giur. cost. 2001, f. 4).

Si impongono sul punto due osservazioni.

La Corte Costituzionale non ha preso in esame il blocco della pensione integrativa, ma solo della quota Inps.

La Corte Costituzionale muoveva dal presupposto di un blocco transitorio della pensione Inps.

Purtroppo il blocco non è stato affatto transitorio, poiché il congelamento triennale del '98 non venne mai recuperato, e produce i suoi effetti ancora oggi.

Neppure il blocco suddetto venne in qualche modo, sia pure parzialmente, recuperato.

Come se non bastasse la situazione è stata ulteriormente aggravata dal blocco del 2008 che qui si impugna, che viene in applicazione su una situazione già pesantemente colpita e mai “risarcita”.

La esigenze di pubblico bilancio, che nessuno vuole ignorare, non possono certo essere addossate solo alla categoria dei pensionati e non ad altri percettori di reddito, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

Ancora peggiore è la situazione, sotto il profilo della legittimità costituzionale, delle pensioni integrative che sono di carattere assolutamente privato e non incidono sul pubblico bilancio, quali il Fondo Pensioni della CR Cuneo, qui convenuto, che appunto non è in alcun modo a carico dello Stato.

## **B. LA PENSIONE INTEGRATIVA**

### **B.1 IL QUADRO COSTITUZIONALE**

Ha scritto nel 2005 il più autorevole studioso italiano di previdenza sociale (Mattia Persiani, *Diritto della Previdenza sociale*”, Cedam, 2005, pag. 42):

*“i regimi previdenziali complementari sono da considerare attuazione di quella previdenza privata della quale l’ultimo comma dell’art. 38 Cost. garantisce la libertà e, realizzando una forma di risparmio, debbono anche essere tutelati e favoriti ai sensi dell’art. 47 Cost. (cfr. n. 5).*

*Per contro, quei regimi non possono essere ricondotti né all’idea della sicurezza sociale (cfr. n. 4 e n. 10) né possono essere considerati come complementari, ancorché volontari, dei regimi previdenziali pubblici, in quanto ne è diversa la funzione.*

*Se è vero che, di fatto, le forme di previdenza complementare concorrono all’erogazione di prestazioni previdenziali che assicurino “mezzi adeguati alle esigenze di vita” (secondo comma dell’art. 38 Cost.), è anche vero che, però, che quei regimi, proprio perché istituiti e regolati da atti di autonomia privata ancorché collettiva, realizzano, esclusivamente la soddisfazione di interessi privati, mediante la destinazione a fini previdenziali di una quota della retribuzione.*

*In altri termini, complementari sono le prestazioni e non le funzioni. In diverso avviso è andata la Corte Costituzionale (Corte. Cost. n. 393 del 2000) laddove ha ritenuto l’esistenza di un collegamento funzionale tra previdenza pubblica e previdenza complementare (cfr. n. 15).*

*Del resto, da un punto di vista strutturale, le prestazioni previdenziali erogate da quei regimi devono piuttosto essere ricondotte al trattamento di fine rapporto (legge 29 maggio 1982, n. 297), posto anche che la legge prevede, così come prevedeva per l’indennità di anzianità (arg. art. 2120 Cod. Civ. nel testo originario), che tale trattamento possa essere erogato anche sotto forma di pensioni e, quindi, con prestazioni periodiche (ultimo comma, art. 3, legge n. 297 del 1982) e posto che ora, la legge ha instaurato un collegamento tra quelle prestazioni e questo trattamento (cfr. n. 15).*

### **B.1 L’ EVOLUZIONE NORMATIVA**

#### **Gli interventi limitativi sulla pensione integrativa dal 1992**

##### **L’ intervento del 1992**

Nel 1992 il Legislatore ritenne di intervenire anche sulla perequazione dei fondi integrativi privati: venne in quell’ occasione sospesa “l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle

*pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private*” (<sup>5</sup>).

Il comma 4 della Finanziaria '98( art. 59)

La stessa “Finanziaria ‘98”, ha abrogato il meccanismo di “*aggancio al pari grado in servizio*” anche ai Fondi integrativi privati (<sup>6</sup>).

Questi interventi normativi non sono stati mai “*compensati*” in alcun modo.

Insostenibile è pertanto un nuovo intervento normativo, quale quello qui impugnato del blocco 2008.

Tutto ciò esposto, il ricorrente

**RICORRE**

al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione per poi accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

*Contrariis reiectis;*

Previe tutte le declaratorie del caso;

***In via istruttoria***

- Ammettere ed esperire la prova per interrogatorio formale e testi sui sopra trascritti capi di prova;
- Disporre - se necessario - CTU contabile per accertare il quantum;

***nel merito:***

- Previe tutte le declaratorie del caso;

---

<sup>5</sup>) Art. 2 del D.L. 19/9/92, n. 384 (conv. nella legge 14/11/92, n. 438): “ *In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218, e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, nonchè aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL*”.

6 ) La norma così recita:

4. *A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio.*

La norma si applica anche alle pensioni integrative, posto che il comma 3 della legge include nel suo ambito applicativo

“*tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357*”.

- Previa declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' **art. 1, comma 19, della legge L. 24-12-2007 n. 247** (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301), per violazione dei seguenti articoli:

- **art. 3, nonché del principio di ragionevolezza;**
- **art. 36 comma 1**
- **art. 38, commi 1, 2 e 5**
- **art. 47**
- **art. 53 della Cost.**

sia nella parte relativa alla mancata perequazione della **pensione Inps**, sia nella parte relativa a tale blocco sulla **pensione integrativa**;

- Previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale della norma suddetta;
- Dichiarare che l'esponente ha diritto alla perequazione automatica dal 1° gennaio 2008, sia sulla quota di pensione Inps che su quella integrativa (ed in subordine sulla sola quota integrativa) e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare le parti convenute al pagamento a favore dell' esponente della somma conseguente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre i successivi aumenti di legge;
- Con condanna di parte convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA e CPA e Rimb. Forf. 12,5%), da distrarsi in favore dell' Avv. IACOVIELLO Michele;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

**Si indicano a testimoni:**

RAMONDETTI Egidio, res. in Cuneo, Biella, v. Torre Allera, 52

**Si producono:**

1. Statuto del Fondo Pensioni convenuto del 1992;
  2. Statuto del Fondo Pensioni convenuto del 1998;
  3. Accordo sindacale 23/7/98;
  4. Cedolino pensione del ricorrente;
  5. sent. C. Cost. 349/1985;
  6. sent. C. Cost. n. 30/2004;
  7. ord. C. Cost. n. 256/01;
  8. ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps;
  9. estratto da *“Diritto della Previdenza Speciale”* del 2005 del Prof. Persiani;
- Torino – Cuneo, 9 settembre 2008.

Avv. Michele IACOVIELLO

Avv. Silvia SANTILLI